Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

LE TERRE E ROCCE DA SCAVO DISCIPLINATE DAL NUOVO DPR N. 120/2017 ED IL DEPOSITO TEMPORANEO PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il **Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120** che reca *la **disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**.*
Il nuovo regolamento - composto da 31 articoli e 10 allegati - è volto a dare un riordino all'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un testo unico integrato autosufficiente.
Il provvedimento, in particolare, va a disciplinare:

A) la gestione delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

B) il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

C) l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

D) la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Nel DPR n. 120/2017 non si fa più riferimento ai "*materiali da scavo*" (che erano oggetto di disciplina nel DM n. 161/2012 ora abrogato), tuttavia la nozione di "*terre e rocce da scavo*" presente nel nuovo regolamento corrisponde, sostanzialmente, alla precedente nozione di "materiale da scavo".

D.M. 161/2012, art. 1, lett. b) (abrogato)	**DPR n. 120/2017, art. 2, comma 1, lett. c)**
«materiali da scavo»: *il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:*	"***terre e rocce da scavo"****: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); *- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;* *- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);* *- rimozione e livellamento di opere in terra;* *- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;* *I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;*	*perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;*

Dal confronto delle due disposizioni si rileva che una prima differenza risiede nel non avere riportato nell'ambito della definizione di *"terre e rocce da scavo"* i **materiali litoidi** in genere e comunque di tutte le altre plausibili **frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei**, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in **zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini** (che dunque restano ora esclusi dalla presente disciplina di deroga dettata per le terre e rocce da scavo).

Invece, pur mancando nella citata definizione di "*terre e rocce da scavo*" un riferimento diretto alla possibile presenta in esse di "*riporto*", tuttavia tali materiali sono compresi nella definizione di ***"suolo"***, che è definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) DPR n. 120/2017 come: *"lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28"*.

Quindi nel suolo oggetto di scavo si possono trovare **le matrici materiali di riporto** che - ai sensi dell'art. 3, comma1, D.L. n. 2/2012 **sono:** "***costituite da una miscela eterogenea di***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri".

Parimenti a quanto già stabilito in precedenza, anche il nuovo regolamento (all'art. 4, comma 3) prevede che - per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti - **le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo devono contenere materiali di origine antropica nella quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR n. 120/2017[1].**

L'assimilazione delle "matrici materiali di riporto" al "suolo" è condizionata dal rispetto di specifici requisiti tecnici che hanno lo scopo di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Pertanto, le matrici materiali di riporto **devono essere sottoposte al *test di cessione***, effettuato secondo le metodiche del DM 5 febbraio 1998 (recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), **per i parametri pertinenti ad esclusione del parametro amianto** (che dunque - in forza del nuovo regolamento - non deve essere più sottoposto al test di cessione).

Come nella precedente normativa di deroga, anche nell'attuale decreto è previsto che **le terre e rocce da scavo possano contenere alcuni materiali estranei, quali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato**. Attualmente, tuttavia, si pone come condizione il **rispetto dei limiti di cui alle colonne A e B** della **Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5, del D.Lgs. n. 152/2006**, per la specifica destinazione d'uso.

- **ESCLUSIONI**

All'art. 3, comma 2, si specifica che **restano esclusi dall'ambito di applicazione del DPR n. 120/2017 i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti** (materiali da demolizione, la cui gestione resta disciplinata dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/2006).

[1] La valutazione si basa su un'analisi finalizzata a individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non è finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche, bensì a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali dai materiali origine antropica in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento è condotto sul materiale «tal quale», secondo la procedura prevista dall'allegato 9 al DPR n. 120/2017.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Al riguardo si ricorda come più volte la Cassazione abbia evidenziato come: « ...*gli inerti provenienti da demolizioni di edifici* (...) *o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento.* » (cit. Cassazione Penale - Sezione III - sentenza del 22 febbraio 2012 n. 7002), precisando inoltre che *«...l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un «processo di produzione» quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/06, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti»* (Cassazione Penale - Sezione III - sentenza del 28 luglio 2015 n. 33028).

Sono parimenti esclusi dall'applicazione del presente regolamento i materiali disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06. (vale a dire: materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; inerti, materiali geologici inorganici e manufatti; materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri; fondali marini movimentati durante l'attività di posa in mare di cavi e condotte);

Si sottolinea, inoltre, che il regolamento in commento non contempla le **attività di dragaggio**, essendo già disciplinate dall'art. 5bis della legge 84/1994 (più volte modificata ed integrata).

- **DEPOSITO TEMPORANEO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI**

Il DPR n. 120/2017 all'art. 23 detta una disciplina speciale per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (CER 17.05.03* e CER 17.05.04).

In attuazione di quanto previsto alla lettera a-*bis*) del comma 1 dell'art. 8 D.L. 133/2014 - ad integrazione di quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera *bb)* D.Lgs. n. 152/06 che disciplina il deposito temporaneo - **vengono indicati specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo.**

Si prevede, infatti, che per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle **seguenti modalità alternative:**

1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

2) quando il quantitativo in deposito raggiunga **complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi.** In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Dunque, rispetto alla disciplina generale sul deposito temporaneo, sono stati decisamente aumentati i quantitativi di rifiuti ammessi in deposito nella opzione (2); dai complessivi 30 metri cubi di rifiuti di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi previsti dall'art. 183 D.Lgs. n. 152/06 (che valgono per tutti i rifiuti), la disposizione dettata dal DPR 120/2017 prevede per le terre e rocce da scavo, qualificate come rifiuti, la possibilità di restare in deposito temporaneo per un anno con un quantitativo complessivo di 4000 metri cubi, di cui massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Nella disposizione in esame non troviamo, poi, riprodotta la condizione per cui il deposito temporaneo debba essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Tuttavia, poiché l'art. 23 del DPR n. 120/2017 è relativo esclusivamente alle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, sarebbe risultato pleonastico inserire tale riferimento delle categorie omogenee. Al riguardo va precisato, peraltro, che - in ossequio al divieto di miscelazione ex art. 187 D.Lgs. n. 152/06 - le terre e rocce da scavo classificate con i distinti codici CER per le ipotesi di rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere comunque tenute in deposito temporaneo in modo distinto tra loro.

Valentina Vattani

Pubblicato il 5 ottobre 2017

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)